Accesso Civico

Riferimenti Normativi

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5, c. 1 e 4

Secondo il d.lgs. 33/2013 l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con la riforma dell'accesso civico disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 l'accesso civico stesso è stato esteso anche a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Esistono così due tipi di accesso civico:

- accesso civico classico - **Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria** - che si esercita sugli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito web amministrazione trasparente.
- accesso civico generalizzato - **Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria** - ai sensi del quale '*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013*'

L'accesso civico generalizzato si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente a oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico semplice

L'**accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico 'semplice'** (d'ora in poi 'accesso civico') previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche a opera del decreto legislativo 97 del 2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a 'chiunque', indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi **destinati a muoversi su binari differenti**, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5

dell'articolo 5, *'fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*', nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo e indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex legge 241/1990

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 ('accesso documentale'). La finalità dell'accesso documentale ai sensi della legge 241/90 è ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un '*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*'. Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello 'semplice', è riconosciuto proprio '*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*'.

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Distinguere i due casi di accesso è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Detto bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso esercitato ai sensi della legge n.241 del 1990 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità di dati, documenti e informazioni.

Normativa

- decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 gli articoli 5, 5 bis e 5 ter affronta il tema del diritto di accesso a dati e documenti
- Anac - determinazione n.1309 del 28 dicembre 2016 - linee guida reganti indicazioni operative ai fini della definizione della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui

all'articolo 5 comma 2 del dlgs 33/2013 articolo 5 bis comma 6 del dlgs 33/2013 recante 'riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'
- Circolare n.2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) recante l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO *(specifiche)*

L'accesso civico generalizzato (d'ora in avanti '*accesso generalizzato*'), si esercita sui dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016.

L'accesso generalizzato è disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale '*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis*'.

L'accesso generalizzato è disciplinato dalla determinazione n.1309 del 28 dicembre 2016 dell'Anac (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 - Articolo 5-bis, comma 6, del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 recante 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni').

L'accesso generalizzato in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente a oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La finalità dell'accesso generalizzato è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Il diritto di accesso generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato '*da chiunque*' e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza '*non richiede motivazione*'. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a 'chiunque'), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'articolo 2 bis del decreto legislativo n.33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del

richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Le modalità con cui presentare istanza di accesso civico generalizzato

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n.33 del 2013 l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 recante il '*Codice dell'amministrazione digitale*'. Pertanto, ai sensi dell'articolo 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata
2. l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi
3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità
4. trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.33 del 2013, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000).

Contatti del Comune
Piazza Europa 4 - 15020 Gabiano (AL)
Tel. (+39)0142 945001 - Fax (+39) 945622
E-mail: ufficioprotocollo@comune.gabiano.al.it

PEC: pec@comunegabiano.it

Obblighi Normativi

Registro accesso atti -1° semestre 2023

REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI.pdf (15.1 KB)

Documenti

INFORMATIVA ACCESSO CIVICO

informativa accesso civico.pdf (51.1 KB)

MODULO RICHIESTA ACCESO CIVICO

MODULO richiesta accesso civico .doc (33.5 KB)